



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



**Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale**

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 04/08/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020 E CONFERMA DEL GESTORE DEL TRIBUTO.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quattro** del mese di **Agosto** alle ore **15:25**, nella residenza comunale, è presente il **Dott. Giuseppe VIVOLA**, **Commissario Straordinario** giusto Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2019 che con l'assistenza del **II Segretario Generale Reggente FORLIN dr.ssa Luigia Maria**, assume la deliberazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2020 E CONFERMA DEL GESTORE DEL TRIBUTO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Eraclea è presente e operante il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, quale Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D. L. n. 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate da ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che:

1. la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;
2. per effetto delle nuove disposizioni contenute all'art. 138 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n.77/202, si dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della Tari con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del D. L. n. 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;
3. in base al combinato disposto dell'art. 107 comma 2, del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di Tari e del bilancio di previsione è il 30 settembre 2020;

Considerato che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018 (metodo MTR);
- le difficoltà generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19 e il relativo provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione ed agevolazione Tari, in ragione sia delle indicazioni ARERA

(deliberazione n. 158/2020) sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

Ravvisata la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107 del D.L. n. 18/2020, rinviando l'approvazione del piano finanziario al termine ultimo del 31/12/2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

Richiamata la più volte citata deliberazione ARERA n. 158/2020 avente ad oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*";

Considerato inoltre, che:

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha emesso in data 28/05/2020 l'atto di indirizzo n. 1/2020 "*Applicazione metodo tariffario Arera e dilazione scadenze tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020*", in applicazione della citata deliberazione 158/2020 di ARERA. In tale atto sono definite le linee di indirizzo per l'applicazione delle agevolazioni alle utenze, l'elenco delle attività (categorie del D.P.R. n. 158/99) per cui si procederà con le riduzioni della quota variabile della tariffa (sulla base delle categorie di cui alla tabella della deliberazione ARERA);
- la necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione n.158/2020 ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le necessarie modifiche del sistema informatico di emissione;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi e le difficoltà patiti dalle utenze Tari, in ragione dell'attuale contesto socio-economico;

Accertato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito in capo al Comune di Eraclea, a titolo di TARI, stimato in € 70.000,00 (importo esclusa TEFA) e che tale minor gettito sarà finanziato mediante stanziamento in apposito fondo in bilancio quale manovra a favore delle imprese finanziato con il fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20/12/2018;

Considerato che:

- sulla tassa TARI si applica anche il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come confermato dall'art. 1 comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il tributo provinciale sopra richiamato è applicato nella misura del 5% come deliberato dalla Città Metropolitana di Venezia;

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 45 del 21/05/2020 con la quale si determinavano le scadenze e le emissioni per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Comunale;

Preso atto che la prima emissione per le utenze domestiche è stata rispettata, mentre quella prevista entro il 30/09/2020 per tutte le utenze non domestiche risulta impossibile in quanto il gestore non

dispone, ad oggi, delle modifiche aggiornate al proprio sistema informatico. A tal fine si stabiliscono le seguenti emissioni in deroga:

- 30/09/2020 1° rata di acconto (pari al 50% di quanto emesso per l'anno 2019) per le utenze non domestiche che non hanno avuto chiusura di attività per l'emergenza sanitaria Covid19, come da elenco ARERA di cui alla delibera n.158/2020;
- 31/12/2020 2° rata a saldo per le utenze domestiche e non domestiche che non hanno avuto chiusura di attività per l'emergenza sanitaria Covid19;
- 31/12/2020 rata unica per le utenze non domestiche che hanno avuto chiusura di attività, con applicazione delle agevolazioni di cui alla delibera n.158/2020 ARERA;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% ;

Preso atto che:

- l'art. 1 comma 691 della Legge. n. 147/2013, come modificato dall'art.1 comma 1 lettera c) del D.L. n.16 del 06/03/2014, prevede che i *“Comuni possono, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla data del 31/12/2013”*;
- al 31/12/2013 il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti era la società A.LI.SE.A S.p.A.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27/11/2013 è stato *“stabilito che la gestione del servizio pubblico locale espletata a mezzo di A.LI.SE.A. S.p.A. prosegua fino al termine del 26/06/2038”*;
- dal 05/11/2018 decorrono gli effetti della fusione per incorporazione di A.LI.SE.A S.p.A. in V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.;

RITENUTO opportuno, per l'anno 2020, avvalersi della società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. per l'attività di gestione, accertamento e riscossione della tassa TARI quale attuale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Acquisiti gli allegati foglio parere di regolarità tecnica-amministrativa favorevole e foglio parere di regolarità contabile favorevole (*parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*), ai sensi dell'art. 49 e art. 147-bis, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art 107 comma 5 del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 con delibera di C.C. n.58 del 20/12/2018 anche per l'anno 2020, riportate all'*allegato “A”* della presente deliberazione, *per costituirne parte integrante e sostanziale*;
- 3) di dare atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%;

- 4) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 5) di applicare, in via straordinaria per l'anno 2020 e per fronteggiare l'emergenza Covid19, le agevolazioni alla parte variabile della tariffa Tari delle utenze non domestiche così come previsto dalla delibera ARERA n.158/2020;
- 6) di prendere atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito in capo al Comune di Eraclea, a titolo di TARI, stimato in € 70.000,00 (importo esclusa TEFA) e che tale minor gettito sarà finanziato mediante stanziamento in apposito fondo in bilancio quale manovra a favore delle imprese finanziato con il fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali;
- 7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Venezia nella misura del 5%;
- 8) di stabilire in deroga per il solo anno 2020 le seguenti scadenze di pagamento:
- 30/09/2020 1° rata di acconto (pari al 50% di quanto emesso per l'anno 2019) per le utenze non domestiche che non hanno avuto chiusura di attività per l'emergenza sanitaria Covid19, come da elenco ARERA di cui alla delibera n.158/2020;
 - 31/12/2020 2° rata a saldo per le utenze domestiche e non domestiche che non hanno avuto chiusura di attività per l'emergenza sanitaria Covid19;
 - 31/12/2020 rata unica per le utenze non domestiche che hanno avuto chiusura di attività, con applicazione delle agevolazioni di cui alla delibera n.158/2020 ARERA;
- 9) di avvalersi, per la riscossione e l'accertamento della tassa TARI, della società V.E.R.I.T.A.S S.p.A. quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 691 della Legge n.147/2013;
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

Inoltre, il Commissario Straordinario, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di poter comunicare in tempo utile al gestore le nuove tempistiche di emissione Tari

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000.

Allegati:

- *Parere tecnico digitale;*
- *Parere contabile digitale;*
- *Allegato A Tariffe TARI 2020.*

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Vivola**

**Il Segretario Generale
FORLIN dr.ssa Luigia Maria**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documento ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.